



assistenza ai disabili

Il documento rilasciato dalla commissione istituita ai sensi dell'art 4 ex Legge 104/1992

Il documento che viene rilasciato dalla Commissione istituita ai sensi della Legge 104/1992 certifica la tipologia di handicap di cui il soggetto è affetto, quindi, occorre porre attenzione a quanto indicatovi poiché il diritto o meno a fruire di alcune agevolazioni è direttamente correlato alla tipologia di riconoscimento certificato.

Ogni commissione istituita presso le ASL provinciali, redige l'attestato utilizzando una modulistica propria, non è infatti previsto un modulo ufficiale a livello nazionale o regionale, quindi non è semplice fornire criteri univoci alla lettura dello stesso al fine di valutare il diritto o meno alle agevolazioni fiscali.

In linea generale si può affermare che la commissione valuta lo stato di disabilità in relazione alle seguenti tipologie di menomazione:

- orientamento,
- indipendenza fisica,
- mobilità,
- inserimento sociale,
- occupazione;

ed indica per ognuna l'eventuale situazione di gravità.



La commissione esprime anche un giudizio finale e generale attinente *“alla gravità complessiva”* dello stato di disabilità, facendo riferimento alle previsioni della norma, riportate nella pagina precedente, quindi fornisce la seguente valutazione:

- a) sussistono le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 della legge 104/92 [si] [no]
- b) sussistono le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 [si] [no]

se il soggetto è riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992, ha diritto ad usufruire di tutte le agevolazioni fiscali, tuttavia se si tratta della detrazione per l'acquisto dell'auto occorre effettuare ulteriori valutazioni che illustreremo successivamente.

nota 5

se il documento della commissione preveda che:

“si ravvisa l'opportunità di un accertamento di revisione nell'anno ...”

ai fini del diritto alle agevolazioni fiscali correlate all'handicap occorre verificare che le spese da portare in deduzione/detrazione nella dichiarazione dei redditi siano state effettuate prima della data della revisione, ovvero anche successivamente nel caso la revisione abbia confermato la patologia.

Nel caso le spese siano effettuate successivamente alla revisione e non sia confermato lo stato di portatore di handicap (in quanto ad esempio la patologia è stata superata a seguito di intervento chirurgico) le spese dovranno essere valutate nell'abito generale degli oneri.